



CITTA' DI JESOLO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

(Art. 6, comma 1, lett.e) della L. 26/10/1995, n.447)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82 DEL 18/06/2015

INDICE

TITOLO I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art.1	4
Oggetto del regolamento	4
Art.2	4
Definizioni	4
Art. 3	5
Competenze del Comune	5
Art.4	5
Tutela del territorio ed esclusioni	5
Art.5	6
Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica	6
Art.6	6
Procedure amministrative	6
TITOLO II	6
APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA	6
Art.7	6
Definizioni	6
Art.8	7
Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)	7
Art.9	7
Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)	7
Art.10	8
Valutazione d'impatto acustico (VIA)	8
Art.11	8
Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici – Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)	8
TITOLO III	8
EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	8
Articolo 12	8
Risanamento e pianificazione	8
Articolo 13	8
Nuove infrastrutture	8
Articolo 14	9
Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica	9
Articolo 15	9
Limiti e fasce di pertinenza acustica	9

Articolo 16 _____	9
Emissioni sonore dei veicoli a motore _____	9
TITOLO IV _____	9
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI _____	9
Articolo 17 _____	9
Campo di applicazione/definizioni _____	9
Art. 18 _____	9
Valori limite attività rumorosa _____	9
Art. 19 _____	11
Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti _____	11
Art. 20 _____	11
Valutazioni di impatto acustico di attività in fase di avvio o in esercizio dotate o meno di impianti e/o sorgenti sonore in grado di dare luogo ad inquinamento acustico _____	11
Art. 21 _____	12
Utilizzo di apparecchi, impianti di riproduzione sonora e attività di intrattenimento musicale _____	12
Art. 22 _____	13
Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002 _____	13
Art. 23 _____	13
Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato _____	13
TITOLO V _____	13
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI _____	13
Art. 24 _____	13
Campo di applicazione _____	13
Art. 25 _____	13
Autorizzazioni in deroga _____	13
Art. 26 _____	14
Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei _____	14
Art. 27 _____	15
Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza _____	15
Art. 28 _____	16
Emergenze _____	16
TITOLO VI _____	16
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE _____	16
Art. 29 _____	16
Definizione di attività rumorosa temporanea _____	16
Art. 30 _____	16
Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità _____	16
Art. 31 _____	17
Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari. _____	17

31.1 - <i>Campo applicazione</i>	17
31.2 - <i>Orario/Frequenze attività rumorose temporanee in deroga</i>	17
31.3 - <i>Limiti assoluti da rispettare per la deroga alle attività rumorose temporanee</i>	18
31.4 - <i>Documentazione da esibire per attività rumorose temporanee e termini di efficacia procedurali.</i>	18
31.5 – <i>Estensione orario deroga</i>	19
Art. 32	19
Spettacoli pirotecnici	19
Art. 33	20
Disposizioni residuali	20
TITOLO VII	20
CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE	20
Art. 34	20
Rilevamento immissioni di rumore e controllo	20
34.1- <i>Rilevamento del Rumore</i>	20
34.2- <i>Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche</i>	20
34.3 - <i>Controlli delle immissioni/emissioni sonore delle attività rumorose</i>	20
34.4 - <i>Controlli delle immissioni sonore delle attività rumorose temporanee in deroga di cui all'art. 31</i>	20
Art. 35	21
Sanzioni ed ordinanze	21
Art. 36	22
Sequestro e confisca di cose	22
Art. 37	22
Disposizioni transitorie e finali	22
ELENCO NORME	23

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d'attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le fonti di rumore che provocano disturbo come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica od i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblica.

Art.2

Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
 - g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
 - h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Jesolo è suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni, così definite all'art.2, art.3 ed art.7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", e con riferimento alle indicazioni della Legge Regionale Veneto n. 21 del 10/05/1999, "Norme in materia di inquinamento acustico", le cui definizioni sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Declaratoria
I) Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
II) Aree destinate ad uso prevalentemente Residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali e artigianali.
III) Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV) Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenze di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. 1: Classificazione acustica del territorio

Art. 3 Competenze del Comune

Le competenze del Comune sono quelle definite dall'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, come di seguito enunciato:

- a) La classificazione acustica del territorio comunale;
- b) L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- c) L'individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- d) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;
- e) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni;
- g) I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- h) Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- i) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art.4 Tutela del territorio ed esclusioni

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico è esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica redatta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e costituita da n. 3 Tavole planimetriche su carta tecnica regionale comprendenti l'intero territorio comunale:

Tav. 1 Piano di classificazione acustica – Zonizzazione;

Tav. 2 Piano di classificazione acustica - Fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali;

Tav. 3 Piano di classificazione acustica – Orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Polizia Urbana.

Non vengono zonizzati i seguenti elementi urbanistici:

- parcheggi di grandi dimensioni, che sono considerati essi stessi come sorgenti di rumore;
- zone specificatamente deputate alla realizzazione di opere di contenimento della propagazione del rumore.

Art.5

Modalità di aggiornamento e revisione della zonizzazione acustica

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale).

Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di approvazione di varianti al PRG, la Zonizzazione acustica è contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica è automaticamente aggiornata se sono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio.

Art.6

Procedure amministrative

Le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dei procedimenti di cui al presente Regolamento sono disciplinati dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo approvato ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

TITOLO II APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ED ATTIVITA' EDILIZIA

Art.7

Definizioni

Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Documentazione di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.);
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.);
- c) Valutazione di impatto acustico (V.I.A.)
- d) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici (ovvero progettazione acustica, P.A.) e collaudo acustico (C.A.)

Art.8

Documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA)

La documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA) va prodotta per nuovi impianti, attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, destinate agli utilizzi sotto elencati e preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

- a. aeroporti, avio-superfici, eliporti;
- b. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
- c. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
- d. strutture adibite ad attività produttive;
- e. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- f. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
- g. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
- h. discoteche;
- i. strutture adibite ad attività sportive o ricreative,

Le modalità di presentazione sono indicate nelle linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni.

La DPIA, sottoscritta dal richiedente e da un Tecnico competente in acustica ambientale, va prodotta contestualmente:

- alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività od altro titolo abilitativo equivalente in conformità alla normativa di settore;
- alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie, con le integrazioni di cui all'art. 1 all'allegato alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008.

Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività è comunque tenuto a depositare presso l'ufficio competente la documentazione di previsione d'impatto acustico (DPIA).

La previsione di impatto accerta preventivamente se le attività elencate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, in via di realizzazione, sono compatibili acusticamente con il contesto ambientale esistente, al fine di evitare che dette attività o infrastrutture diano luogo a rumori superiori ai limiti di legge e all'interno dei valori di qualità previsti per la classe acustica di destinazione.

Con riferimento alle sole attività di cui all'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per le quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il richiedente, in conformità alle disposizioni di cui al comma 6 della predetta legge, dovrà acquisire preventivamente il nulla-osta acustico qualora con la DPIA si evidenzino un potenziale superamento dei valori limite di emissione e di immissione (sia assoluti che differenziali) e si prevedano delle opere di mitigazione. Sarà cura del richiedente depositare per tempo la DPIA presso l'ufficio comunale competente ai fini del rilascio del nulla-osta acustico.

La documentazione di valutazione acustica (DPIA) dovrà essere resa ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) mediante sottoscrizione congiunta del Tecnico competente in acustica ambientale e del proponente con riferimento alle prescrizioni gestionali o di esercizio previste.

Art.9

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA)

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) viene richiesta in fase di progettazione delle opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di seguito riportate:

- a. piani urbanistici;
- b. scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- c. insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è d'obbligo la presentazione della DPIA e richiamate

all'Art. 8 del presente regolamento.

La valutazione previsionale del clima acustico accerta preventivamente se i livelli sonori presenti (o previsti) in un determinato ambito territoriale sono compatibili con gli insediamenti sensibili al rumore (scuole, ospedali, parchi e abitazioni) in via di realizzazione, ampliamento e/o esistenti, al fine di scongiurare che gli stessi vengano edificati in ambienti inadeguati dal punto di vista acustico, senza le opportune opere di mitigazione e/o isolamento acustico.

La VPCA dovrà essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale secondo le linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni, e prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del relativo permesso di costruire o altro titolo abilitativo all'edificazione.

Art.10

Valutazione d'impatto acustico (VIA)

La valutazione di impatto acustico (VIA) è redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale e rappresenta gli effetti prodotti sul territorio dalle emissioni sonore, prodotte dalle sorgenti sonore e/o attività e/o infrastrutture oggetto di indagine. Le indagini sono svolte mediante adeguata campagna di misure eventualmente integrata da calcoli previsionali (D.D.G. A.R.P.A.V. n° 03/2008).

La VIA può essere chiesta anche al di fuori del campo di applicazione indicato dall'Art. 8 della L. 447/95, e dovrà essere redatta secondo le indicazioni del D.D.G. A.R.P.A.V. 03/08, allo scopo di accertare il rispetto dei limiti di rumorosità indicati dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art.11

Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici – Progettazione Acustica (P.A.) e collaudo Acustico Finale (C.A.)

Contestualmente all'istanza di intervento edilizio dovrà essere prodotta la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici passivi degli Edifici [o progettazione acustica (P.A.)], redatta da un Tecnico abilitato o competente in acustica ambientale, che costituisce la documentazione acustica preliminare della struttura edilizia e dei suoi impianti ed è finalizzata alla verifica che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici indicati dalle normative vigenti e/o fissati in tutela dal regolamento edilizio comunale per la realizzazione di ambienti abitativi, di nuova costruzione o di ristrutturazione totale, come definiti dall'art.2 comma 1, lett. b) della L. 447/95.

La Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici o collaudo acustico (C.A.) costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali, corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale, circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera, con relativo collaudo acustico o certificato acustico globale redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale. Tale documento è richiesto ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

TITOLO III

EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 12

Risanamento e pianificazione

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Articolo 13

Nuove infrastrutture

Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico previsionale della nuova viabilità da essi prevista, con l'indicazione di eventuali opere di mitigazione, atte a verificare il rispetto dei limiti

indicati dal D.P.R. 30/3/04 n. 142.

Articolo 14

Interventi edilizi entro le fasce di pertinenza acustica

In caso di nuove realizzazioni edilizie all'interno delle fasce di pertinenza acustica indicate dal D.P.R. n. 142 del 2004 di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'articolo 9 del presente regolamento (vedi Art. 8 D.P.R. N. 142/04).

Articolo 15

Limiti e fasce di pertinenza acustica

La Tav.2 del Piano di Classificazione acustica rappresenta graficamente le varie fasce di rispetto ed i limiti vigenti richiesti dal D.P.R. N. 142/04 a seconda che l'infrastruttura sia esistente o meno; in particolare si precisa che i limiti di rumorosità per le infrastrutture stradali tipo "E" ed "F" (strade urbane e locali), all'interno della rispettiva fascia di pertinenza di 30 metri, coincidono con il limite massimo di immissione della classe acustica del territorio all'interno della quale insiste la stessa infrastruttura.

Articolo 16

Emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 17

Campo di applicazione/definizioni

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 18

Valori limite attività rumorosa

1) AMBIENTE ESTERNO

In ambiente esterno vengono assunti i valori limite di rumorosità determinati alle tabelle B, C e D in allegato al

D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento alle zone riportate nel piano di classificazione acustica.

Tab. 2 - Valori limite di emissione

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 4 – Valori di attenzione

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	VALORI DI ATTENZIONE [dBA]			
	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 5 – Valori di qualità

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno [dBA]	Limite periodo notturno [dBA]
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree prevalentemente residenziali	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

2) **AMBIENTI ABITATIVI**

Relativamente gli ambienti abitativi verrà applicato quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97.

3) **IMPIANTI**

Per gli impianti e servizi a funzionamento continuo e/o discontinuo a servizio dell'edificio definiti all'art. 2 comma 3 e 4 del D.P.C.M. 05.12.97, si applica quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 05/12/97.

Art. 19

Applicazione del criterio differenziale in presenza di più soggetti disturbanti

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione adotta specifici provvedimenti volti ad imporre il rispetto dei limiti previsti.

Art. 20

Valutazioni di impatto acustico di attività in fase di avvio o in esercizio dotate o meno di impianti e/o sorgenti sonore in grado di dare luogo ad inquinamento acustico

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Limitatamente alle attività che non siano dotate di impianti e/o macchinari rumorosi, non utilizzino impianti di diffusione sonora e non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ovvero siano qualificate come attività a bassa rumorosità dalla normativa statale vigente, non è richiesta la presentazione di nessuna documentazione di valutazione acustica (Allegato B - D.P.R. 227/2011).

Per le attività diverse da quelle indicate al nel comma precedente ed i circoli privati le cui emissioni non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione

della DPIA può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione è resa dal titolare/responsabile o legale rappresentante dell'attività sulla base di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico (DPIA) già in possesso e prontamente disponibile ad esibizione su semplice richiesta degli uffici comunali competenti o degli organi di controllo.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la DPIA con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto ai due commi precedenti, non vi è obbligo di presentazione della DPIA nel caso di sub-ingresso o nuova attività, ove non sia stata eseguita alcuna modifica di qualsiasi natura che abbia modificato lo stato dei luoghi e dove l'attività viene svolta con le medesime modalità della precedente gestione e pertanto nulla è cambiato ai fini della valutazione degli aspetti acustici già valutati nella DPIA depositata agli atti del Comune.

Nel caso in cui venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico, documentata da rilievi e/o riscontri tecnici oggettivi prodotti dal soggetto disturbato ovvero in presenza di circostanziate segnalazioni plurime inerenti la medesima fonte di disturbo, fatte salve le esclusioni di cui all'Art 1, verrà predisposto l'avvio di un procedimento amministrativo nel quale sarà richiesto al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto e l'elaborazione di una VIA (Valutazione di Impatto Acustico). Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni, saranno predisposte dall'Amministrazione comunale delle verifiche a seguito alle quali potranno essere adottate ulteriori misure di contenimento della rumorosità.

Art. 21

Utilizzo di apparecchi, impianti di riproduzione sonora e attività di intrattenimento musicale

Intrattenimento musicale

L'utilizzo dei seguenti impianti audiovisivi e di riproduzione musicale quali:

- TV;
- Radio/lettore CD-MP3 o similari;
- Juke-box;
- Musica di filo-diffusione

è consentito, durante l'orario di apertura dei locali dei pubblici esercizi o dell'orario dei circoli privati, nel rispetto dei limiti acustici di emissione e immissione indicati nella classificazione acustica del territorio comunale, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal titolare o legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Le emissioni sonore provenienti dagli intrattenimenti musicali effettuati da attività di pubblico esercizio o circoli privati, mediante l'utilizzo di impianti di riproduzione e diffusione sonora, non dovranno essere percepite dalle ore 24:00 alle ore 8:00 all'esterno del pubblico esercizio (con le relative pertinenze) o circolo privato; per esterno si intende il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti le attività in questione, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private sia confinanti che non confinanti. Resta salvo quanto diversamente previsto all'art. 47 del Regolamento di polizia urbana nel rimanente periodo dell'anno.

Per i pubblici esercizi o circoli privati che effettuano intrattenimenti musicali di karaoke, musica live/concertini e DJ/vocalist è prescritto l'obbligo di preventiva comunicazione di attività rumorose in deroga ai limiti di immissione acustica con le modalità e condizioni stabilite dall'art.31 del presente regolamento in quanto attività di particolare impatto acustico.

Non sono assoggettati ai limiti di non percezione dell'emissione sonora all'esterno del pubblico esercizio, i locali che utilizzano impianti per i quali siano stati posti in essere limiti di emissione sonora, mediante procedimento approvato con delibera di giunta comunale. Il titolare del pubblico esercizio che si avvale di tale possibilità, unitamente alla richiesta di apporre i suddetti limiti, dovrà presentare ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri derivanti dall'attività del tecnico competente in acustica ambientale incaricato dal Comune. Nella fattispecie di cui al presente comma il limite di non percezione dell'emissione sonora all'esterno del pubblico esercizio è spostato dalle ore 24.00 alle ore 2.00.

Attività specifiche di intrattenimento musicale

Per le sole attività di pubblico esercizio in possesso di autorizzazione per locale di pubblico spettacolo, nell'ambito della cui istruttoria sia stato valutato compiutamente l'aspetto dei requisiti di tutela dall'inquinamento acustico, le emissioni sonore provenienti dagli intrattenimenti musicali effettuati mediante l'utilizzo di impianti di riproduzione e diffusione sonora, non dovranno essere percepite dopo le ore 3:00 all'esterno del pubblico esercizio (con le relative pertinenze) o circolo privato, intendendosi per esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti le attività in questione, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private sia confinanti che non confinanti.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, necessarie in base alla vigente normativa, dovranno essere prodotte prima dell'apertura del pubblico esercizio o circolo privato e manterranno la validità correlata alla titolarità della gestione del pubblico esercizio o della rappresentanza legale del circolo privato.

Art. 22

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo come da DPCM n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002

I requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono definiti dal D.P.C.M. n. 215/99 e successive modificazioni Legge n. 179/2002.

Art. 23

Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti, area mercato

1. Le attività di manutenzione aree verdi, su suolo pubblico e area mercato, sono da intendersi a carattere temporaneo, e pertanto si intendono autorizzate in deroga. Non sono tenute al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
2. Le attività di igiene del suolo, spazzamento meccanico delle strade, raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario essendo soggette alle specifiche del contratto di servizio.
3. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 6:00 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in deroga all'Art. 47 del regolamento di Polizia Municipale.
4. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00; nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, l'uso dei suddetti macchinari è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
5. Nelle aree adibite a mercato, l'allestimento degli stand può avvenire a partire dalle ore 06:00, e l'area del mercato deve essere sgombrata entro le ore 15:00.
6. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Comune secondo le modalità descritte al Titolo VI del presente regolamento (art.33).
7. Le attività di gestione dell'arenile sono disciplinate dalle "Linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile" approvate con D.G.C. n. 139 del 04/05/2010 e successive modifiche.

TITOLO V CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 24

Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, che vengono svolte nel territorio comunale.

Art. 25

Autorizzazioni in deroga

CANTIERI MOBILI TEMPORANEI

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, le attività rumorose di cui all'articolo 24 del presente regolamento possono essere svolte in deroga al rispetto dei limiti prescritti dal presente regolamento previa autorizzazione, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i lavori di durata non superiore a 2 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00, fermo restando le ulteriori limitazioni previste dal successivo art. 27, le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, valutato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nell'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998. Tali interventi sono soggetti a semplice comunicazione contenente descrizione delle lavorazioni, giornate lavorative ed orari osservati.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Amministrazione comunale di norma 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose. L'Amministrazione comunale si riserva di concordare in sede di programmazione delle proprie attività o sulla base di un'apposita convenzione che una copia della domanda di autorizzazione in deroga, completa di tutti i suoi allegati, sia trasmessa anche ad A.R.P.A.V. per il parere di competenza.
5. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; l'Amministrazione potrà richiedere ad integrazione della pratica la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dal sopra citato Allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. L'Amministrazione può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 24 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Art. 26

Limiti di immissione sonora per deroghe cantieri temporanei

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 24 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
 - giorni feriali:
 - Leq = 70dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
 - Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
 - Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
 - Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;
 - non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - giorni prefestivi:
 - Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
 - Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
 - non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).
2. L'Amministrazione può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti di rumorosità e/o orari differenti da quelli indicati al comma precedente o secondo una diversa articolazione oraria stagionale ed ammissione delle

attività di cui al successivo art.27, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione l'Amministrazione può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.V. e/o di personale interno qualificato; l'autorizzazione sarà rilasciata previa presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) con indicate le opere di mitigazione sonora.

3. L'Amministrazione può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire all'amministratore la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

Le autorizzazioni in deroga sono rilasciate, previa istruttoria tecnico-amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore competente del Comune.

Art. 27 **Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza**

Le attività rumorose dei cantieri mobili temporanei autorizzati e non in deroga ai limiti di rumorosità, possono avvenire all'interno del territorio comunale nel rispetto dei seguenti limiti temporali a seconda della fascia di appartenenza su cui sorge il cantiere:

FASCIA	PERIODO 1 OTTOBRE Al 30 APRILE	
	08:00 – 12:00 / 13:00 – 19:00	12:00 – 13:00 / 19:00 – 08:00
I Entroterra	Attività libera	Attività senza arrecare disturbo (1)
II Intermedia	Attività libera	Attività senza arrecare disturbo (1)
III Frontemare	Attività libera	Attività senza arrecare disturbo (1)

FASCIA	PERIODO 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE	
	08:00 – 12:30 / 16:00 – 19:30	12:30 – 16:00 / 19:30 – 08:00
I Entroterra	Attività libera	Attività senza arrecare disturbo (1)
II Intermedia	Attività senza arrecare disturbo (1)	Attività sospesa
III Frontemare dal 01/05 al 31/05 e dal 01/09 al 30/09	Attività senza arrecare disturbo (1)	Attività sospesa
III Frontemare dal 01/06 al 31/08	Attività sospesa	Attività sospesa

(Tav. 3 Piano di classificazione acustica – Orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana).

Nota (1): l'attività edile può essere autorizzata solo previa presentazione di relazione tecnica di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.) che analizza caso per caso la presenza o meno di disturbo.

Art. 28 **Emergenze**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga senza alcuna presentazione di domanda; sono considerati alla stessa stregua, i lavori di somma urgenza da effettuarsi anche all'interno di immobili pubblici e privati, da imputarsi a straordinaria o ordinaria manutenzione, non differibile nel tempo e che possa creare nocumento o pericolo immediato a cose e persone e che abbia carattere di brevità temporale, nell'esecuzione delle opere.

Gli interventi di cui al presente articolo saranno preventivamente giustificati mediante comunicazione all'Amministrazione contenente una sommaria descrizione, orari e durata.

TITOLO VI **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Art. 29 **Definizione di attività rumorosa temporanea**

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
- d) fuochi pirotecnici.

Art. 30 **Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporalità**

Ferme restando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 settembre 2002 numero 262 "Attuazione della direttiva 200/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", si citano ai soli fini esemplificativi;

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nel rispetto degli orari di cui all'art. 23 del presente regolamento. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente.

Altoparlanti mobili: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali nel rispetto degli orari di cui all'art. 47 del Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

L'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo e qui non espressamente citati dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 21/99 e/o dall'art. 47 del Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 31

Deroghe per attività rumorose temporanee per manifestazioni all'aperto e non, in luogo pubblico, feste popolari.

31.1 - *Campo applicazione*

E' ammessa deroga ai limiti di rumorosità alle seguenti attività rumorose temporanee esercitate dai pubblici esercizi e non valido su tutto il territorio comunale:

a) Karaoke

attività musicale di intrattenimento con l'esecuzione dal vivo (live) di brani musicali pre-registrati da parte dei clienti e/o di intrattenitori, mediante l'ausilio di impianti Hi-Fi di proprietà o meno del p.e., che riproducono le basi sonore cantate, associato a proiettori (o altri sistemi) per la lettura del testo delle canzoni.

b) Musica live/concertini

attività musicale di intrattenimento eseguita mediante l'esibizione di artisti/cantanti che utilizzano impianti Hi-Fi e/o strumenti musicali di proprietà o meno del p.e.

c) Musica con DJ/vocalist

attività musicale di intrattenimento svolta con l'ausilio di impianti Hi-Fi e/o altro sistemi computerizzati, di proprietà o meno del p.e., mediante DISK JOCKEY (DJ) e/o intrattenitore (vocalist).

d) Eventi e concerti LIVE su piazza/aree dedicate

Sono intese le manifestazioni canore/spettacoli di vario genere realizzati su piazze/siti comunali attrezzati, e soggetti all'autorizzazione di C.V.L.P.S. e non.

I siti comunali attrezzati ad effettuare tali manifestazioni sono:

- Zona faro arenile;
- Campo sportivo;
- Piazze principali di Jesolo Lido, Piazza I° Maggio a Jesolo Paese e piazze delle frazioni.
- Zona arenile laguna del "Mort" confinante con il Comune Eraclea.

Eventuali altri siti saranno sottoposti a preventiva valutazione dell'idoneità.

e) Feste popolari, sagre, spettacoli di vario genere quali teatro in piazza, cabaret, ecc..

Attività musicali e non, stand espositivi, manifestazioni popolari autorizzate direttamente e/o patrocinate dal Comune, che vengono svolte sulle frazioni e/o piazze principali del comune (es. festa d'autunno, mercatino natalizio con sonorizzazione, festa di primavera, ecc..)

Per le suddette attività rumorose, è ammessa deroga ai limiti di rumorosità indicati dalla L.447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, nell'ambito del rispetto delle seguenti disposizioni e orari di esercizio e limiti massimi di rumorosità.

31.2 - *Orario/Frequenze attività rumorose temporanee in deroga*

Per tali attività sono stabiliti orari e frequenze settimanali delle esibizioni oltre che limiti del livello massimo di pressione sonora ammesso in deroga, secondo quanto riportato nei punti di seguito elencati:

A. Limitazione orario attività di intrattenimento:

1. Karaoke: fino alle ore 24:00
2. Musica live/concertini: fino alle ore 24:00
3. Intrattenimento con dj/vocalist: fino alle ore 24:00
4. Concerti live/eventi: fino alle ore 00:30
5. Feste paesane: fino alle ore 00:30

Le suddette attività in ogni caso non potranno avere inizio prima delle ore 16:00.

B. Limitazione frequenza esibizioni:

1. Karaoke: n. 2 volte alla settimana;
2. Musica live/concertini: n. 2 volte alla settimana;
3. Intrattenimento con dj/vocalist: n. 2 volte alla settimana;

ulteriori esibizioni e fino al limite massimo di frequenze di seguito specificato, da ritenersi comprensivo delle frequenze sopraindicate, dovranno essere autorizzate su apposita richiesta all'ufficio competente in quanto assoggettabili alla normativa di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S..

Karaoke: limite massimo n. 3 volte alla settimana con un massimo di n. 2 volte consecutive;
 Musica live/concertini: limite massimo n. 4 volte alla settimana;
 Intrattenimento con dj/vocalist: limite massimo n. 4 volte alla settimana.

L'eventuale programmazione di attività diverse nella medesima settimana che comprenda anche il Karaoke, comporta una riduzione complessiva delle frequenze al limite massimo di n. 3 volte alla settimana.

4. Concerti live/eventi: non più di n. 5 volte all'anno per la stessa zona con una frequenza massima di n. 3 volte al mese.
5. Feste paesane: secondo programma approvato dall'Amministrazione.

C. Limitazione di orario e frequenza zona arenile:

Limitatamente alle attività che si affacciano sull'arenile e che siano insediate all'interno dello stesso, considerato l'elevato numero di strutture ricettivo/alberghiere, le deroghe sono concesse in termini di orario e frequenza come segue:

1. Karaoke: fino alle ore 23:00 per una frequenza massima di n. 2 volte alla settimana
2. Musica live/concertini: fino alle ore 23:00 per una frequenza massima di n. 2 volte alla settimana
3. Intrattenimento con dj/vocalist: fino alle ore 23:00 per una frequenza massima di n. 2 volte alla settimana

31.3 - *Limiti assoluti da rispettare per la deroga alle attività rumorose temporanee*

La deroga ai limiti di rumorosità (ovvero limiti assoluti di zona e limite differenziale indicati dalla L. 447/95) è ammessa nei termini indicati dal punto 2 del presente articolo, fissando un limite assoluto di immissione sonora che l'attività in deroga non deve superare, rilevato per un tempo predeterminato di 10 minuti, e misurato in facciata dai ricettori sensibili a 1 metro; per ricettori sensibili si intendono ad esempio camere di albergo, unità residenziali.

I limiti di rumorosità in deroga da rispettare sono:

ATTIVITA'	LIMITE SONORO
Karaoke	70 dB(A) – 10 min.
Musica live/concertini	70 dB(A) – 10 min.
Intrattenimento con Dj/Vocalist	70 dB(A) – 10 min.

Per le feste paesane ed i concerti live, il limite sonoro da verificare è il livello di pressione sonora media da misurare al centro dell'area di ascolto degli spettatori, in analogia ai limiti indicati dal D.P.C.M. n. 215/99 e successive modifiche, che dovrà essere inferiore a:

$$L_{eq} = 95 \text{ dB(A)} \text{ valore medio nell'arco di 1 ora}$$

$$L_{A,S,max} \leq 102 \text{ dB(A)}$$

31.4 - *Documentazione da esibire per attività rumorose temporanee e termini di efficacia procedurali.*

I soggetti gestori degli esercizi pubblici interessati per le attività rumorose in argomento, nei limiti di frequenza previsti al precedente art. 31.2 lettera B., sono tenuti a darne preventiva comunicazione, di norma 20 giorni della data dell'evento o del programma degli eventi, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente contenente le seguenti informazioni:

1. localizzazione del sito interessato;
2. tipologia di manifestazione e/o attività;
3. calendario delle manifestazioni e/o attività (nel rispetto delle limitazioni stabilite);
4. descrizione dell'impianto;
5. compilazione scheda di controllo/verifica con indicate le modalità di esecuzione dell'attività di intrattenimento, oggetto di esame da parte della Polizia Locale durante le ispezioni.

Le attività rumorose di cui ai commi precedenti sono comunque tenute a dare indicazioni circa le collocazioni delle casse ed il loro orientamento rispetto ai possibili ricettori, nonché la descrizione delle condizioni di esercizio dell'attività (es. serramenti aperti, porta locale aperta, ecc.) oltre alle eventuali opere di mitigazione acustica adottate.

La incompleta od erronea compilazione della comunicazione comporta la sospensione dell'attività fino all'avvenuta corretta integrazione come da richiesta dell'ufficio preposto nella fase istruttoria.

Le deroghe ammesse ai sensi del presente articolo si intendono tacitamente rilasciate decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione della comunicazione al protocollo generale del Comune.

L'ufficio competente, su esplicita richiesta della ditta, può rilasciare in alternativa una autorizzazione espressa alla deroga prima del decorso del predetto termine.

ZONE ARENILE FARO - ARENILE LAGUNA DEL MORT

Limitatamente agli spettacoli, quali concerti live che vengono svolti sull'arenile nella zona del "Faro" confinante con il Comune di Cavallino Treporti e laguna del "Mort" confinante con il Comune di Eraclea tutte le manifestazioni dovranno essere accompagnate da idonea DPIA di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Durante il concerto live si dovrà inoltre garantire che al confine con l'area utilizzata non venga superato il limite assoluto di 70 dB(A) determinato sull'intero periodo di riferimento notturno indicato dalla Legge (22:00 – 06:00). Dovrà essere assicurato il monitoraggio in continuo durante tutta la durata dell'evento dei livelli di pressione sonora a confine dell'area utilizzata il cui esito dovrà essere trasmesso al competente ufficio comunale entro 15 giorni dalla data dell'evento.

Le modalità di svolgimento degli eventi al presente paragrafo, con riferimento alle opere di mitigazione del palco e degli impianti, saranno stabilite da apposite linee guida predisposte dall'Amministrazione comunale, sentita la competente A.R.P.A.V. (orientamento palco, opere di mitigazione standard, modalità del monitoraggio in aree limitrofe, ecc.).

Relativamente alla zona del Mort, oltre alla documentazione di previsione di impatto acustico, è richiesto almeno lo screening di V.Inc.A. per le manifestazioni che si svolgeranno in quest'area.

31.5 – Estensione orario deroga

Limitatamente a particolari festività e/o ricorrenze quali:

- Capodanno;
- Ferragosto;
- Halloween;
- Carnevale;
- Festività Natalizie.

Gli orari consentiti in deroga al presente articolo, si intendono prorogati fino alle ore 01:00 e i periodi delle festività e/o ricorrenza saranno fissati con calendari da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 32 Spettacoli pirotecnici

Gli spettacoli pirotecnici svolti in occasione di manifestazioni temporanee devono essere autorizzati previa richiesta di deroga al rispetto dei limiti di rumorosità riportati nel presente regolamento. La deroga previo esame dell'istanza viene rilasciata con le seguenti prescrizioni di orario:

- dalle ore 09:00 alle 12:00;
- dalle ore 16:00 alle 24:00;

con una durata massima della manifestazione pirotecnica di un'ora.

Le manifestazioni pirotecniche temporanee autorizzate e/o patrocinate dalla Amministrazione comunale sono da intendersi già derogate al presente regolamento. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana.

Le manifestazioni pirotecniche temporanee effettuate da privati dovranno presentare entro 7 giorni dalla data

prevista per la manifestazione all'ufficio Ambiente, richiesta di deroga ai limiti di rumorosità e copia della richiesta di "autorizzazione all'accensione di fuochi", depositata in questura ai sensi dell'Art. 57 R.D. 18.06.1931, n° 773 T.U.L.P.S., fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3 comma 3 della L.R. n° 21/99.

Art. 33

Disposizioni residuali

Per le attività di rumore temporanee non specificamente disciplinate nel presente Titolo VI, può essere richiesta la deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'Art. 6 della Legge 447/95 mediante istanza su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente allegando relazione tecnica di impatto acustico previsionale (DPIA) con indicate le eventuali opere di mitigazione sonora da adottare per limitare il disturbo. L'autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dal Dirigente del Settore competente del Comune.

TITOLO VII

CONTROLLI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 34

Rilevamento immissioni di rumore e controllo

34.1- Rilevamento del Rumore

1. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I, conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa;
2. Il rilevamento deve essere eseguito ai sensi del D.M. 16/03/98, misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.
3. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere) e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile;
4. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura;
5. La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB;
6. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

34.2- Requisiti professionali richiesti agli estensori delle relazioni acustiche

Le valutazioni di impatto acustico, le previsioni di clima acustico, le valutazioni e la dichiarazione di conformità per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici e le misurazioni fonometriche devono essere effettuate da tecnico competente in acustica come definito dalla Legge 447/95 e s.m.i.

34.3 - Controlli delle immissioni/emissioni sonore delle attività rumorose

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche sulle emissioni ed immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, anche a quelle rilasciate in deroga.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, salvo quanto disposto al successivo punto 34.4.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia hanno il compito di controllare gli orari e le prescrizioni generali, di natura non tecnica, del presente Regolamento o dei provvedimenti adottati dalla P.A., salvo quanto disposto al successivo punto 34.4.

34.4 - Controlli delle immissioni sonore delle attività rumorose temporanee in deroga di cui all'art. 31

Con riferimento alle attività rumorose temporanee di cui all'art. 31.1, le misure sono condotte con strumentazione e criteri conformi al D.M. 16/03/98 da personale interno all'Ente adeguatamente formato allo scopo, o da tecnici competenti in acustica ambientale esterni incaricati dal Comune.

Art. 35

Sanzioni ed ordinanze

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 10, c. 3° della Legge n. 447/95, con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 516,00.
2. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, da € 516,00 a € 5.165,00, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui all'art. 25 e art. 26 sono punite, ai sensi dell'art. 8, c. 3° lettera c) della L.R. n. 21/99, con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.000,00.
3. Per le previsioni di cui agli artt. 23 e 30, c. 2, del presente regolamento queste sono integrative dei precetti dell'art. 7 della L.R. Veneto n. 21/99; pertanto, per la violazione a detti precetti così integrati si applicheranno le sanzioni di cui al comma 3, lettere a) – b), dell'articolo 8 della precitata legge regionale con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 300,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 9 e 17bis del T.U.L.P.S. R.D. 18.6.31 n. 773, con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/81, è determinato in € 1.032,00, ad eccezione della mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è punita ai sensi del c. 1° del presente articolo.
5. Ulteriormente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la violazione dell'art. 31, punto 2, del presente regolamento, è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la sanzione amministrativa di € 400,00 determinata da delibera di G.C. n. 152 del 07.06.2011 e successive modifiche od integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in relazione al primo, secondo e terzo accertamento di violazione, da parte degli Organi di Polizia.
7. La mancata presentazione della comunicazione prevista dall'art. 31, punto 4, in relazione all'art. 31, è sanzionata ai sensi del c. 1 del presente articolo, mentre l'omessa integrazione alla comunicazione di uno degli elementi richiesti è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, sanzione amministrativa di € 400,00 determinata da delibera di G.C. n. 152 del 07.06.2011 e successive modifiche od integrazioni.
8. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
9. Per la violazione delle prescrizioni o deroghe relative alle attività rumorose svolte nei pubblici esercizi di cui al punto .1 dell'art. 31 del presente regolamento, sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. n. 29/07.
10. La violazione delle disposizioni di cui ai punti 5. e 7. del presente articolo comporta l'inibizione dell'attività di intrattenimento musicale ammessa in deroga.
11. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 32 comma 3° del presente regolamento, limitatamente alla trasmissione al Comune della copia dell'autorizzazione all'accensione di fuochi, è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/00, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
12. Ai sensi dell'art. 16, c. 2° della L. n. 689/81, la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
13. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
14. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.
15. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora, causa del disturbo oppure all'intera attività, se non individuabile la sorgente sonora.
16. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze,

autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 36

Sequestro e confisca di cose

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui agli artt. 13, 19 e 20 della L. n.689/81 e D.P.R. n. 571/82.

Art. 37

Disposizioni transitorie e finali

Le norme del presente regolamento in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevalgono sugli altri regolamenti del Comune (Igiene e Sanità, Polizia Urbana) se in contrasto tra loro.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99, L.R. n. 21/99 e segg. e L. n. 689/81.

Con determina dirigenziale del Settore competente sarà aggiornata la modulistica ed i relativi procedimenti connessi al presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale.

ELENCO NORME

- L.Q. N.447/1995
- D.P.C.M. 14/11/1997
- D.M. 16/03/1998
- D.P.R. N. 142/2004
- L. N. 179/2002
- D.P.C.M. 05/12/1997
- D.D.G. A.R.P.A.V. N. 03/2008
- L.R. N.29/2007
- D.P.C.M. N.215/1999
- L.R. N.21/1999 (B.U.R. nr. 42/1999)
- D. LGS. 30/04/1992 N. 285
- D. LGS. 04/09/2002 N. 262
- D.M. 29/11/2000
- L.R. N.7/2011 (B.U.R. N. 23/1 del 22/03/2011)
- D.P.R. N. 227/2011